IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LV - Serie V - Vol. II - Fasc. IV - Aprile 1930

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. - **Atti del Sommo Pontefice.** *Motu-proprio* circa la Commissione «pro Russia», p. 97. - **S. C. dei Sacramenti.** Istruzione circa la competenza dell'Ordinario del quasi-domicilio nelle cause matrimoniali, p. 99. - **Pontificia Commissione del Codice.** Risoluzioni varie, p. 103. - **S. C. di Propaganda.** Istruzione circa le relazioni dei Superiori di Missione e loro Superiori religiosi, p. 105. - **S. C. dei Seminari.** Istruzione circa gli studi orientali e catechistici nei Seminari. p. 109. — **QUESTIONI.** Circa la dispensa civile da impedimenti, p. 111. — **CONSULTAZIONI.** Diritti del parroco in una vicaria, p. 116. — **DIRITTO CONCORDATARIO.** Il concordato fra la Santa Sede e la Rumenia, p. 119. — **GIURISPRUDENZA CIVILE-ECCLESIASTICA.** Norme circa la legge sui culti ammessi nello Stato, p. 124. — **RECENSIONI**, p. 128.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

La Commissione «Pro Russia» vien separata dalla Sacra Congregazione «Pro Ecclesia Orientali» e costituita autonoma [«A. A. S.», XXII, pag. 153].

Motu-proprio. – PIUS PP. XI. — Inde ab inito Pontificatu, peculiari modo curas intendimus sollicitudinesque Nostras ad frequentissimos Russiarum populos, qui quidem idcirco a Nobis impensiore studio diliguntur, quod iam diu multumque iniqua prorsus atque inhumana rerum condicione vexantur.

In multis vero, quae hac de re suscepimus consiliis atque inceptis, ut non modo afflictis illorum populorum rebus pro facultate mederemur, sed etiam, quod caput est, ut sempiternae prospiceremus eorum saluti, imprimis memoratu digna est, ut omnes norunt, illa pro Russia *Commissio*, quam anno MDCCCCXXV a Nobis constitutam, cum Sacra Congregatione ritibus rebusque omnibus Ecclesiae Orientalis curandis coniunctam voluimus, cuique negotia et causas demandavimus, quae ad Russos pertinent, sive ad eos, qui in patrio solo degunt, sive ad eos, qui extorres procul domo versantur.

Attamen sedulo diligenterque Nobiscum reputantes per haud diuturnum hoc annorum intervallum res rationesque cum commemoratae *Commissionis*, tum Congregationis eiusdem continenter increbruisse, atque in praesens increbrescere; itemque considerantes Russorum condicionem ac causam vel domo degentium vel in exteris regionibus commorantium, actuosiorem in dies Apostolicae Sedis curam requirere; ut haec eadem cura, multiplex quidem ac beneficiis plena, expeditior fiat ac fructuosior, re mature perpensa, opportunum duximus *Commissionem* pro Russia a Sacra Congregatione Orientalibus praeposita, quacum ante cohaerebat, seiungere, eamque facere suo proprio iure pollentem. Quod nihilo secius haud prohibet quominus inter Congre-

gationem eandem et hanc pro Russia *Commissionem* opportuna laboris vincula intercedant et mutuum adiutricis operae auxilium, ut ipsa et rerum et gentium natura postulat, ad quas utriusque spectat muneris perfunctio.

De plenitudine igitur Apostolicae potestatis, motu proprio ac certa scientia, hanc pro Russia *Commissionem* et a Congregatione, quacum adhuc cohaerebat, seiungimus et omnino sui iuris atque nullius auctoritati, nisi Nostrae, obnoxiam eam constituimus ac pronuntiamus; eidemque venerabilem fratrem Michaelem D'Herbigny Episcopum titulo Iliensem Praesidem praeficimus; cui quidem omnia iura facultatesque confirmamus, quibus Praeses Commissionis usque adhuc utebatur, et, quatenus opus est, denuo concedimus.

Quaecumque vero a Nobis, hisce Litteris motu proprio datis, statuta sunt, ea omnia firma ac rata esse iubemus, contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die dominico Passionis, VI mensis Aprilis anno MDCCCCXXX, Pontificatus Nostri nono.

PIUS PP. IX

ANNOTAZIONE

La « Commissione per la Russia » istituita nel 1925 era fin qui totalmente annessa alla Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, avendo solo consultori propri, mentre il Preside, il Segretario e tutti gli uffici erano gli stessi della detta Congregazione. Essa provvede alle esigenze spirituali e, in quanto è possibile, anche materiali, dei russi vittime della tirannide bolscevica, e indirettamente alla lotta sociale e religiosa contro le aberrazioni del comunismo. Ora ognun vede come queste aberrazioni diventino ogni giorno più gravi con lo spiccato carattere di guerra anti-religiosa e segnatamente anticattolica. Di qui la necessità di fare della Commissione un organismo a parte, per non fare assorbire il principale da quello che era prima accessorio. Ed a ciò provvede il presente motu-proprio, dando alla Commissione un Preside proprio, in monsignore D'Herbigny, segretario monsignor Filippo Giobbe: anche gli uffici, dal palazzo della Congregazione Orientale sono stati trasferiti in propria sede al Vaticano.

Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Su la competenza giudiziaria nelle cause matrimoniali pel titolo di quasi–domicilio. [« A. A. S. », XXII, pag. 168].

Istruzione. – In tam effraena divortiorum cupiditate hodie invalescente, quae efficit ut apud omnes fere gentes funestissima vigeat lex civibus tribuens facultatem coniugale vinculum abrumpendi quasi pro lubitu aut saltem non gravibus, et quod peius est, ex industria et fraude confectis causis, consecutum est, ipsos catholicos coniuges facile abripi desiderio nuptias dissolvendi quum matrimoniale consortium ipsis non eam attulerit felicitatem et pacem, quam sensibus nimio indulgentes sibi spoponderant.

Verum Ecclesia Christi quamcumque respuit divortii facultatem, quia *quod Deus coniunxit* homini separare non licet; at abiudicare non poterat ius fidelibus instituendi iudicia, quibus comprobare intendant initum matrimonium nullius esse valoris ob aliquod inhaerens coniugali foederi impedimentum dirimens; verumtamen maxime interest iudiciales cognitiones de exsistentia impedimenti fieri servatis adamussim normis a iure statutis. Experientia autem docuit non semel, malo fato, coniuges magis suae libidini quam veritati studentes, satagere causam institui in loco quasi–domicilii, quod sibi facile comparant, posthabito loco domicilii aut matrimonialis contractus.

Etsi in causis matrimonialibus titulus competentiae iudicis, ratione quasi–domicilii iuridicus sit, ad normam canonis 1964, tamen nemo est qui non videat pericula quibus idem obnoxius evadat: nedum quia, deficiente animo aut sufficienti causa ad quasi domicilium acquirendum, prout ius requirit, fraudis occasio commode praebetur ad eiusdem titulum fictum seu putativum assequendum; sed maxime quia, translato iudicio apud iudices rerum et personarum ignaros, facilis aperitur aditus fraudibus et improbitati tum coniugum, adversus sanctitatem et contra unitatem matrimonii christiani coniurantium, tum etiam eorum qui lucrum tantum inhiantes, ipsos coniuges edocent de modo quo causam instaurare debent, atque de exitu causae solliciti, non de veritate factorum, testes comparant et instruunt, ut ea deponant et confirment quae optatis conspirent.

Ad eiusmodi tam lugenda incommoda praecavenda, Sacra haec Congregatio, cui vigilantia et tutela disciplinae Sacramentorum commissae sunt, in plenariis Comitiis habitis die 13 Decembris 1929, in Civitate Vaticana, sequentem dedit *Instructionem*, cui Officiales curiarum aliique ecclesiastici iudices in causis matrimonialibus titulo quasi–domicilii competentes, ob rei peculiarem gravitatem, fidelissime parere debebunt.

I. – Antequam Officialis uniuscuiusque curiae libellum admittat introductionis causae nullitatis matrimonii ob competentiam, ex titulo quasi-domicilii advenarum, praesertim exterae alicuius nationis, causae delibatio, assistente sacri vinculi Defensore, facienda est super his, qui sequuntur, articulis:

1. An titulus quasi-domicilii, ob quem causae nullitatis matrimonii, coram ipsius tribunali, introductio petitur, iuridico fundamento innitatur, seu canonice acquisitus haberi debeat;

2. An et quaenam adducantur rationes, quibus innixi coniuges, causam praedictam inire desiderant extra locum domicilii vel contractus;

3. Quodnam sit causae nullitatis caput, pro matrimonio impetendo;

4. Quaenam probationes et documenta a partibus facilius ibi adduci queant, quum ipsae tam longe distent a loco domicilii aut contractus;

5. Informationes super veritate precum seu libelli, et super adductis probationibus exposcere oportebit ab Ordinario curiae domicilii et contractus; ita ut antequam huiusmodi informationes habeantur et sufficientes censeantur, ad ulteriora procedere minime fas sit. Quod si praefatus Ordinarius asserat coniuges sibi comparare intendisse forum ex quasi-domicilio, ad insidias veritati struendas, quamobrem causam sibi avocare postulet, super hoc potissimum erit inquirendum, utrum nempe conveniens sit Ordinarii petitioni assentire.

II. – In huiusmodi praeiudiciali inquisitione sacri vinculi Defensoris est ad normam iuris communis canonum 1968, 1969, 1984:

1. Opportunas interrogationes facere super praedictis articulis;

2. Responsiones partium aut exhibita documenta perpendere, et super his suas peragere animadversiones, et petere ut aliquis testis audiatur, aut aliae informationes exquirantur prouti casus ferat.

III. – Quamvis in eiusmodi causa incidentali praeiudiciali vinculi Defensor praecipuas partes agat — adeo ut asserere liceat, quae hac *Instructione* praecavere intendimus incommoda, evitari posse, si vinculi Defensor suum officium diligenter expleret — nihilominus Officialis curiae, cui causa defertur titulo quasi-domicilii, erit causam incidentem moderari, et instruere et ea decernere quae incidentem, quaestione, ad aequam definitionem, perducant ad normam canonum 1837-1841.

IV. – 1. Proinde Officialis satagat in ius vocare coniuges, aut etiam testes ad instantiam partium vel Defensoris vinculi, seu ex officio adductos, eosque interrogatorio submittere, adhibitis interrogationum formulis a vinculi Defensore ad normam iuris concinnatis;

2. Officialis autem erit rem ita moderari, ne nimii testes adducantur, neque instrumenta aut documenta ad rem stricte non facientia

exhibeantur; secus quaestio, suapte natura praeiudicialis et expedito processu definienda, nimis implicata evaderet et difficilioris solutionis, atque ita fraudibus et malitiis aperiretur aditus;

3. Quare quoties Officiali videatur quaestio satis instructa probationibus et deductionibus, audito Defensore vinculi, decernat causae praeiudicialis instructionem esse clausam;

4. Dein omnibus perpensis quae deducta sunt, et acceptis vinculi Defensoris animadversionibus, et attente consideratis Ordinarii domicilii et contractus informationibus, maxime si hi expetant causam a se avocari, decretum ipse edat quo, causam vel attribuat iudici quasi-domicilii, vel iudici domicilii aut contractus;

5. Si huic decreto vinculi Defensor non acquiescit et petit causam nullitatis deferri iudici domicilii aut contractus, exarare idem debet animadversiones, quibus suam oppositionem congruis argumentis sustentet;

6. Integrum est partibus vel harum alterutri se opponere iudicis decreto, et ad hoc exhibere suas deductiones aut documenta;

7. His sedulo perpensis, Officialis curiae vi canonis 1841 potest suum decretum corrigere aut revocare;

8. Si iudex omnibus perpensis persistat in suo decreto, idemque confirmet, quaestio incidentalis deferenda erit per recursum Defensoris vinculi ad hanc Sacram Congregationem pro definitione.

V. – 1. Quoties autem quaestio de nullitate definita sit apud iudicem quasi-domicilii, et huiusmodi competentiam haec Sacra Congregatio suo rescripto non probaverit, in secunda instantia Defensor vinculi debet in primis ad examen adducere acta praeiudicialis instantiae de competentia circa quasi-domicilium, et si censeat rem non bene fuisse definitam, ad hanc Sacram Congregationem rem deferat;

2. Si causa de nullitate, ad curiam primae instantiae, vi quasi-domicilii partis conventae, delata sit antequam edita fuerit haec *Instructio*, Defensoris vinculi erit huiusmodi quaestionem de competentia delibare, et ea omnia advertere et deducere, quae in Domino ei magis expedire videantur, pro gravitate sui officii, et quaestionem ad hanc Sacram Congregationem deferre, si suspicio non spernenda adsit, fraudem, dolum aut saltem errorem in perpendendo isto titulo competentiae non defuisse;

3. Idem ius et officium est Defensoris vinculi in tertia et ulteriore instantia.

Praesentem *Instructionem* in audientia diei 22 Decembris an. 1929 S.mus D.nus Noster Pius divina Providentia Pp. XI, audita relatione infrascripti Secretarii Sacrae Congregationis ratam habere et adprobare

dignatus est, eamque exsecutioni in omnibus curiis dioecesanis, Archiepiscoporum et Episcoporum onerata conscientia, mandari iussit: quibuscumque contrariis minime obstantibus.

Datum Romae ex aedibus Sacrae Congregationis de disciplina Sacramentorum, die 23 Decembris 1929.

M. Card. Lega, Episcopus Tusculanus, *Praefectus.*

L. ✠ S. D. Jorio, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

L'istruzione è chiara e precisa in se medesima. Basterà ricordare che ad acquistare il quasi-domicilio basta l'intenzione di dimorare in un luogo oltre sei mesi, il che si prova a sufficienza per esempio con un contratto di affitto per tale durata; dopo ciò, dal momento stesso che si comincia ad abitarvi, può accamparsi il titolo di quasi domicilio, che resta affatto inoppugnabile dopo sei mesi di effettiva residenza, anche discontinua (can. 92 § 2). Supponendo dunque che in una qualche città, per esempio Parigi, si supponga, a torto – ben s'intende, – che ivi sia più agevole che altrove, per esempio in Spagna, ottenere sentenza favorevole in una causa di nullità di matrimonio, per la presenza ivi presunta di ben destri giureconsulti e canonisti e per altre circostanze che si possono immaginare senza dirle, l'attore o l'attrice, per esempio toletana, può senz'altro sfuggire la giurisdizione di Toledo, e far imbastire la causa a Parigi affittando ivi un appartamento e cominciando ad abitarlo. La Curia di Parigi non potrà respingere la causa, e se le parti consentono o vogliono, tutti i testimoni potranno udirsi e tutta l'istruttoria perfezionarsi a Parigi, senza che la Curia di Toledo ne sappia alcunchè, finchè non riceverà, per esempio, da Versailles (sede d'appello per Parigi) la sentenza di seconda istanza, conformissima, che ordinerà senza altro a Toledo di cancellare quel matrimonio dai registri. La Curia di Toledo non mancherà di farne le meraviglie, ma se il difensore del vincolo di Versailles non crede suo dovere appellare ulteriormente, per esempio alla Rota, non c'è altro rimedio. A questi inconvenienti intende ovviare la presente istruzione: giustamente essa osserva, che se il difensore del vincolo, nel caso di Parigi, facesse il suo dovere, chiedendo la verifica del titolo di quasi-domicilio che si presume acquistato, domandando per quali ragioni la causa viene sottratta al suo foro naturale e nativo, eccependo contro i testi ecc., difficilmente la frode otterrebbe il suo effetto. Perciò in realtà l'istruzione non fa che imporre dettagliatamente tutte queste indagini preliminari, facendone obbligo alla coscienza del difensore del vincolo e dell'ufficiale della Curia. Così tutto diventa chiaro, e si comprendono da sè le ragioni per cui le prescrizioni qui date riusciranno senza dubbio efficacissime. Una sola cosa ci fa inciampo, ed è il prescritto che la questione incidentale su la competenza della Curia di quasi-domicilio, debba deferirsi in linea definitiva e decretoria alla Sacra Congregazione dei Sacramenti. Non vediamo cioè la ragione per cui si è derogato ai canoni 1603 § 1, 6° e 1612 § 2 del Codice; *videant sapientiores.*

Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice.

Dubbi. – E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. – *De collatione primae tonsurae.* D. An vi canonis 111 § 2, conlati cum canone 955 § 1, Episcopus alienum subditum sine legitimis proprii Episcopi litteris dimissoriis ad primam tonsuram promovere licite possit.

R. *Negative.*

II. – *De optione.* I. – D. I. An vi canonis 396 § 2 prohibeatur optio ad praebendas quomodocumque canoniae seu titulo canonicali adnexas. II. – An vi eiusdem canonis prohibeatur optio etiam ad domos, praedia aliaque a praebendis canonicalibus distincta.

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Negative.*

III. – *De benedictione papali.* D. An Episcopus, plures habens regendas dioeceses, in earum altera benedictionem papalem Paschati Resurrectionis adnexam, de qua in canone 914, iure proprio in aliam diem transferre possit.

R. *Negative.*

IV. – *De matrimonio filiorum apostatarum.* D. An sub verbis *ab acatholicis nati*, de quibus in canone 1099 § 2, comprehendantur etiam nati ab apostatis.

R. *Affirmative.*

V. – *De ultimis voluntatibus.* D. Utrum verbum *moneantur*, de quo in canone 1513 § 2, sit praeceptivum, an tantum exhortativum.

R. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam.

VI. – *De iure denuntiandi nullitatem matrimonii.* D. An coniuges qui, iuxta canonem 1971 § 1, n. 1 et interpretationem diei 12 Martii 1929, habiles non sunt ad accusandum matrimonium, vi eiusdem canonis § 2 ius saltem habeant nullitatem matrimonii Ordinario vel promotor iustitiae denuntiandi.

R. *Affirmative.*

Datum ex Civitate Vaticana, die 17 mensis Februarii anno 1930.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

L. ✠ S.

I. Bruno, *Secretarius.*

ANNOTAZIONI

Saremo brevi, trattandosi di soluzioni ovvie:

Pel I dubbio (cfr. anche « Mon. Eccl. », 1920, pag. 57 seg., 156, n. 13), esso è già risoluto dal canone 950. « In iure... *ordinare* comprehendit... ipsam primam tonsuram, nisi aliud ex natura rei vel ex contextu exprimitur »: ora il canone 955 § 1 dice chiaramente « Unusquisque a proprio Episcopo ordinetur, aut cum legitimis eiusdem litteris dimissoriis »: ciò dunque vale anche per la prima tonsura: e non si vede la ragione per cui apparisca il contrario: il canone 111 § 2 indica anzi la maggior importanza che ha in proposito la tonsura, all'effetto dell'incardinazione. L'opposizione in base a questo canone si fonderebbe solo su l'equivoco tra *incardinazione* e *proprietas*, quasi che chi non è incardinato, non abbia ancora un vescovo *proprio*, il che sarebbe da dimostrarsi, e ben difficilmente lo si potrebbe, considerati i canoni 94 § 1 e il 956.

Pel II dubbio rimandiamo interamente al « Mon. Eccl. », 1926, p. 235 ss., 243 ss., ove trattammo esaurientemente la questione, anticipando la presente risposta autentica.

Riguardo al III dubbio, il canone 914 nulla innovando, doveva interpretarsi secondo la prassi precedente, fissata nei decreti della Sacra Congregazione dei Riti, per esempio Mutinen., 15 ian. 1847, ove appunto è detto il medesimo: la medesima Sacra Congregazione si riserva di autorizzare il Vescovo che ha due diocesi, a benedire in ciascuna in giorni distinti, quindi *iure proprio* il Vescovo non può.

Riguardo al IV dubbio, analogamente a quanto fu risposto in simili casi, deve solo considerarsi se i figli degli apostati, possano essi stessi essere responsabili dell'acattolicismo in cui sono ora: non sono responsabili « qui *ab infantili aetate* in haeresi vel schismate, *aut infidelitate aut sine ulla religione adoleverunt* »: il parallelismo col canone 1065 § 1, indica chiaramente che qui sono compresi anche i figli di coloro che *abiecerunt fidem*, sia passando a sette acattoliche, sia professando l'irreligione.

Quanto al V dubbio il *moneantur* può intendersi sia riguardo a coloro che debbono fare l'ammonizione, sia a coloro che la ricevono. E quanto ai primi, è certo precettivo, cioè obbliga veramente o giuridicamente a fare l'ammonizione: la forma stessa della parola lo dice. Quanto ai secondi, può dubitarsi solo da chi consideri la *formula* o parola di « ammonizione »; ma quando si consideri l'*oggetto* dell'ammonizione, espresso nelle parole « ut testatoris voluntatem adimpleant » non v'è nessun dubbio che si ricorda un obbligo di coscienza, giuridico dinanzi alla Chiesa, sebbene non possa farsi valere in forma civile. (Anche a questo riguardo però può utilmente ricordarsi quanto la legge dispone circa la pubblicazione che può chiedersi, dei testamenti informi: cfr. art. 1310 Cod. civ.).

Riguardo al VI, trattasi di interpretazione estensiva che forza certamente le parole « in impedimentis *natura sua* publicis » del canone 1971, § 1, n. 2, e riconduce, anche qui, la *pubblicità* ai sensi e termini del canone

1037; è ad ogni modo una interpretazione ben venuta, moderando nella prassi la durezza della precedente, nell'interesse stesso del diritto naturale, in quanto, come conferma la Istruzione della Sacra Congregazione dei Sacramenti (sopra pag. 99) « Ecclesia abiudicare non potest fidelibus ius instituendi iudicio quibus comprobare intendant insitum matrimonium nullius esse valoris ». (Cfr. in tutto ciò « Mon. Eccl. », 1929, pag. 140).

Sacra Congregazione di Propaganda Fide.

A tutti i Superiori di missioni ecclesiastiche e ai Superiori religiosi di Istituti missionarii circa le vicendevoli relazioni. [« A. A. S. », XXII, pag. 111].

Istruzione. - Quum huic Sacrae Congregationi Propagandae Fidei praepositae, hinc a Vicariis et Praefectis Apostolicis, inde a Superioribus Institutorum, quibus missiones commissae sunt, circa propriam atque legitimam in gubernandis missionibus auctoritatem non infrequenter proponantur quaestiones, opportunum existimatum est, principia iuris, quae hanc materiam regunt, paulo magis illustrare. Dubitationes enim, haesitationes et incertitudines huiusmodi creare solent animorum dissensiones et rectam impedire missionum gubernationem earumque optatum progressum.

Ecclesia a divino suo Conditore mandatum accipiens: *Sicut misit me Pater et ego mitto vos... Euntes in mundum universum praedicate Evangelium omni creaturae*, Ipsius in terris prosequitur missionem, nihil aliud quaerens quam universum humanum genus ad agnitionem Iesu Christi adducere et per legis evangelicae observantiam ad caelestem gloriam perducere.

In hoc divino mandato exsequendo Ecclesia solet imprimis in regionibus adhuc infidelibus Instituta religiosa vel missionalia tamquam socios sibi adiungere, ipsis committens regionem aliquam evangelizandam.

Institutum autem hanc laboris Ecclesiae participationem acceptans, ipsam Ecclesiae missionem arcte complectitur atque omnino suam facit. Unde revera in assumpta evangelizanda regione nihil aliud prosequi debet quam quod Ecclesiae missio habet, scilicet Iesum Christum annuntiare, populos ad veritatis agnitionem adducere, viam ad aeternam beatitudinem edocere, Dei regnum propagare. Qui ab hoc fine divino vel etiam in parte aberraret, terrenis propositis inserviret, aliudque quodcumque et quantumcumque in se fortasse honestum consequendum intenderet, altam missionis praestantiam non perspiceret ac mandato commisso atque suscepto deesset.

Omnis quicumque in hoc opere adiutricem suam operam praebet, totus ac unice evangelico mandato Ecclesiae inserviat oportet.

Ecclesia porro, alicui Instituto regionem aliquam evangelizandam committens, non intendit illum terrae tractum plane ac omnino relinquere curis illius Instituti. Iussui divino, cui deesse non potest, obtemperans, partem principalem, totum scilicet regimen missionis sibi retinet, ab Instituto adiutore generosum auxilium exspectans operariorum evangelicorum et mediorum ad opus exsequendum.

Quamobrem verum missionis Superiorem ac Moderatorem Ecclesia ipsa nominat. Solet quidem ipsa ab Instituto, pro ipsius mutuae operae officiis,

petere ut viros aliquos, doctrina, virtute atque apostolico studio praestantes, sibi proponat; sed ille quem ex eis eligit et missioni praeficit, non iam Instituti nomine et auctoritate, sed vice ac potestate Ecclesiae missionem regit.

Itaque qui missioni ab Ecclesia praeponitur, sive is Vicarius fuerit sive Praefectus Apostolicus vel etiam simplex Superior (1), in gubernanda missione non iam ab Instituto sed a Sancta Sede dependet, et de ea non Instituto rationem reddere tenetur, sed Sanctae Sedi, quae eum elegit. Similiter in explendo suo officio non Superiorum Instituti placitis stare debet, sed Ecclesiae ductu ac desideriis ut tenetur.

Nihilominus summi semper momenti est ut is, cui a Sancta Sede regimen missionis concreditur, intime coniunctus atque acceptus maneat Instituto suo eiusque Superioribus. Quo enim maior exsistit cum hisce animorum coniunctio et voluntatum ad salvandas animas conspiratio, eo alacrius et fructuosius a missionariis laborabitur et eo libentius ac generosius operarii evangelici mittentur et subsidia necessaria suppeditabuntur.

Itaque unus ac verus missionis Superior is est qui nominatur a Sancta Sede, cui, uti praecipit canon 1350 «*universa missionum cura... unice reservatur*». Tota proinde actio in regione ad fidem convertenda ad ipsum pertinet, ab ipso moderatur. Ipse iudicat atque praescribit qua via et modo procedendum erit. Ad ipsum spectat missionales stationes constituere, scholas inferiores et superiores aperire, orphanotrophia, nosocomia, dispensatoria aliaque caritatis christianae opera providere, sacella et ecclesias erigere. Ipsi iudicandum est de modo, tempore, curriculo catechumenatus, de scientia debita et idoneitate catechistarum instituendorum.

Sine ipso nemo, cuiuscumque sit auctoritatis, opus aliquod in missione sive inchoare, sive immutare, sive supprimere potest.

Ex his aperte sequitur in veri Superioris missionis potestate esse debere tam media et opes, de quibus missio disponere potest, quam missionarios, qui ad regnum Dei dilatandum in ipsius territorium mittuntur.

In Superioris ecclesiastici potestate sunt opes et media missionis. In eius manu sint oportet subsidia quaecumque missioni data, sive haec ab operibus missionalibus Propagationis Fidei, Sacrae Infantiae, S. Petri Apostoli pro clero indigena, aliisve huiusmodi proveniant; sive alio modo a christifidelibus vel etiam ab ipso Instituto, cui missio est concredita, oblata sint, sive a gubernio civili aliove qualicumque, caritatis vel humanitatis opere elargita fuere. Haec quidem omnia cum suo Consilio ipse administrat, sicut et fundos mobiles atque immobiles missionis, atque de iis, salva determinata specifice destinatione donorum, pro necessitate ac utilitate missionis libere disponit. Si enim opes mediaque materialia, quae ad vitam et incrementum missionis destinata sunt, in alterius essent potestate, missionem rite guber-

(1) Sembra così ormai sancita di diritto la istituzione di « Missioni autonome » che non sono ancora nè Prefetture nè Vicariati Apostolici. Già vi abbiamo accennato ed è importante prenderne nota anche in confronto al cap. VIII, libro II parte 1ª del Codice (can. 293 seg.). Tutta l'istruzione è del resto importantissimo complemento pratico di quel capo, e dell'altro III del libro II, parte II (can. 626 seg.), nello spirito della enciclica *Rerum ecclesiae* del 28 febbraio 1926 («Mon. Eccl.» pag. 79). Si vien così formando un importante *corpus* di diritto missionario pratico.

nare ipse nequiret, sed ab alius arbitrio dependeret. Neque tamen inde sequitur Superiorem missionis pro libitu atque arbitratu suo opera quaecumque in sua missione moliri atque exsequi posse, Institutumque deinde teneri expensis providere ac debita portare. Non ita. Si missionis Superior opus aliquod aggredi intenderet ad quod exsequendum necessaria pecuniae vis deesset vel apti evangelici operarii desiderarentur, cum Instituti sui Superioribus rem agat oportet, vel etiam pro rerum adiunctis ad Sacram Congregationem de Propaganda Fide recurrat.

Sicut Superioris ecclesiastici est de mediis materialibus disponere, ita quoque de missionariis. Eius auctoritati subduntur non solum missionarii strictiore sensu sumpti, qui scilicet in Evangelii praedicationem et in animarum conversionem proxime incumbunt, sacerdotesque quicumque, qui alio modo apostolice in missione laborant, verum etiam fratres laici in missionalibus operibus adhibiti.

Haec tamen minime impediunt quominus peculiares conventiones, quae, ut maiorem vim et stabilitatem habeant, Sacrae Congregationi de Propaganda Fide submitti solent, a Superiore ecclesiastico cum Institutis sive virorum sive sororum ineantur, ex quibus mutua iura aeque componantur.

Similiter non prohibetur quominus in missionibus domus religiosae, etiam exemptae, quinimo etiam religiosae provinciae, servatis de iure servandis, erigantur. Sacra Congregatio similes fundationes valde exoptat, non solum quia omnino desideriis congruunt a Domino Nostro Pio Pp. XI encyclicis litteris *Rerum Ecclesiae* expressis, verum etiam quia summae utilitatis sunt, praesertim ubi agitur de missione clero indigenae concreditanda. In hisce et similibus casibus Superiori missionis ea iura competunt, quae a Codice iuris canonici, congrua congruis referendo, Episcopis circa huiusmodi Instituta conferuntur.

In usu potestatis suae missionis Superior magno iudicio et consideratione semper procedat. Non solum magni faciat Consilium missionis, quod ad praescriptum normamque canonis 302 constituere et consulere tenetur, verum etiam in magno pretio habeat Superioris religiosi iudicia et consilia. Egregia siquidem Instituta, quibus a Sede Apostolica missiones concreditae sunt, in bonum suorum sodalium ipsiusque missionis, regionales constituerunt Superiores. Horum quidem officium, a propriae religionis statutis definitum, limitatur omnino ad vitam religiosam missionariorum. Ipsis praesunt qua religiosis sodalibus ad eorum tam spiritualibus, quam temporalibus necessitatibus et utilitatibus providendum. Curant et invigilant imprimis ut missionarii constitutiones proprii Instituti, quatenus apostolici labores id sinunt, fideliter observent, ut virtutes et perfectionem christianam colant, et secundum propriae professionis spiritum vivant. Unde apparet duas esse in missionibus potestates, quibus missionarii subduntur. Et licet utrique proprius atque omnino distinctus campus sit actionis: una missionariis qua missionariis imperante, altera religiosis qua religiosis praecipiente, quum tamen circa easdem personas exerceatur, nemo profecto non videt, quanti momenti sit, ut concorditer agant. Ex eorum amice collata opera pax procedit in missione et missionariorum fidus, alacer, animosus labor; ex eorum dissensione animorum deturbatio, partes, lugendae saepe difficultates. Ut ergo omnis Supe-

riorum auctoritatum collisio, quantum fieri potest evitetur, atque in optatissimum missionis et animarum bonum ambae potestates perfecte conspirent, de mutua earum relatione aliquid amplius dicere iuvabit.

Regula primaria sit ut Superior missionis, praeter casus in iure praevisos, ne sese ingerat in disciplinam regularem et universim in ea omnia, quae ad vitam religiosam referuntur. Vicissim Superior religiosus ne sese immisceat aut quocumque modo se occupet in iis quae ad regimen missionis pertinent. Si tamen unquam conflictus in hisce orietur, praevalet auctoritas Superioris missionis, salvo iure recursus ad Sanctam Sedem (can. 296).

Superioris missionis est stationum missionalium Superiores nominare, eas sicut etiam missionarios mutare, de uno in alium locum transferre, eis uti pro occurrente missionis necessitate vel utilitate in diversis officiis vel muneribus. Omnes apostolici missionariorum labores ab eius directione dependent. Missionarii omnes eius subiiciuntur iurisdictioni, visitationi, correctioni in iis quae pertinent ad stationum regimen, sacrum ministerium, curam animarum, populi disciplinam, festorum observantiam, Sacramentorum administrationem, scholarum directionem, Seminariorum institutionem, cleri, praesertim indigenae, formationem, ad oblationes quoque quae intuitu missionis factae sunt et ad piarum voluntatum implementum in favorem eiusdem missionis (can. 296).

In nominandis tamen aut transferendis Superioribus stationum et in eligendis ad varia munera et officia missionariis, collata utatur opera Superioris religiosi. Hic enim pro officio suo subditos plenius cognoscere atque eorum ingenia, facultates, animi virtutem, aptitudines quoque pro variis officiis melius perspecta habere solet. Unde Superior religiosus diversarum stationum superiores et officiis aptos viros proponat; Superior missionis vero eos nominat prout in Domino iudicaverit. Superior religiosus vicissim consilia et incoepta Vicarii Apostolici apud sodales probet ac sustineat, eius auctoritatem fulciat atque defendat, curetque ut ipsi semper et ab omnibus perfecta obedientia et reverentia exhibeatur.

Superior religiosus, si quandoque persuasum sibi haberet, alicuius subditi spirituale vel etiam temporale bonum postulare ut ab uno in alium locum transferatur, vel officio aliquo aut munere levetur, reverenter et fiducialiter rem Superiori missionis exponat. In casu tamen dissensus, Superioris missionis sententia praevalere debet.

Superior missionis, ubi subditum sibi missionarium muneri suo graviter defecisse comperuerit opportunas dispositiones atque meritas poenas statuere potest. Superior vero religiosus in eodem casu cumulativum cum Superiore missionis ius habet. Attamen si aliter ab uno et ab altero decerni contingat, ea quae ab Ordinario decreta fuerunt, praevalere debent (can. 631).

Ob gravissimas porro rationes tam Superior ecclesiasticus quam Superior religiosus aequo iure, non requisito alterius consensu aliquem a proprio loco vel munere removere potest; nec alter alteri causam iudicii sui aperire, multoque minus probare tenetur, salvo recursu in devolutivo ad Apostolicam Sedem (can. 454 § 5).

Haec sunt, quae Sacra Congregatio de Propaganda Fide ad animorum in missione concordiam et unionem, ad pacem et tranquillitatem eorum qui

in vinea Domini laborant, ad desideratum quoque laborum apostolicorum felicem successum, Praepositis missionum et Superioribus religiosis communicanda utilissima iudicabat.

Quam Sacrae Congregationis Instructionem, Ssmo Domino Nostro Pio XI per Em.um Praefectum eiusdem Sacrae Congregationis relatam, in audientia die 21 Novembris 1929 habita, Sanctitas Sua in omnibus benigne adprobare dignata est atque ab omnibus ad quos spectat omnino servari mandavit.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die octava Decembris, in Festo Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis, anno 1929.

G. M. Card. VAN ROSSUM, *Praefectus.*

L. ✠ S.

† F. Marchetti Selvaggiani, Archiep. Seleucien., *Secretarius.*

Sacra Congregazione dei Seminarii e delle Università.

A tutti gli Ordinarii diocesani, circa gli studi orientali e l'istruzione catechistica nei Seminarii. [« A. A. S. », XXII, pag. 146].

Circolare. - *Illustrissime ac Reverendissime Domine,* Quod catholicis hominibus semper fuit in votis ut quotquot in orientalibus regionibus a Romanae communione Sedis dissident ad eiusdem unitatem Ecclesiae Matris tam diu revocati se recipiant, id sane cum primis Ecclesiae universae Pastori ac Patri. Pio XI Pontifici Maximo, cordi est et curae praecipuae, tamque sollicitae ut iam inde a Pontificatus sui exordiis in id omnem operam studiumque contulerit. Cuius quidem sollicitudinis documentum exstat praestantissimum in Encyclicis illis litteris *Rerum orientalium* datis die 8 Septembris anni 1928 (1), de studiis nimirum orientalium rerum provehendis.

Hisce igitur Pontificis Summi curis votisque obsecundans, Sacra haec ecclesiasticis studiis provehendis instituta Congregatio, nihil sibi praetermittendum statuit quod ad mutuam illam populorum ignorationem et despicientiam, atque, ex praeiudicatis praesertim opinionibus consecutam, diuturnam animorum alienationem tollendam conferre, penitioremque tum historiae, tum doctrinarum, ac theologiae, praesertim Orientalium cognitionem alere possit, quemadmodum eaedem Encyclicae litterae commendant, apud clericos potissimum ac sacerdotes.

Principio autem id generatim decernendum existimat haec Sacra Congregatio, ut in sacrae theologiae curriculo universo earum peculiaris ratio quaestionum ac rerum habeatur, quae ad orientales Ecclesias ac populos quoquomodo pertineant.

Quamquam enim maioribus tantum athenaeis sacris munus instituendi peculiares theologiae orientalis cursus, seu magisteria propria, attribuendum

(1) Cfr. « Mon. Eccl. », 1928, p. 257. Come la precedente istruzione si inquadra praticamente nella enciclica *Rerum Ecclesiae,* così la presente in quella *Rerum orientalium,* indicando con precisione le norme per adempiere più largamente che si possa, i voti formulati dal Santo Padre.

videtur, congruum est tamen ac paene necessarium, ut in ceteris quoque clericorum Seminariis, ubicumque iuvenum soboles in spem Ecclesiae adolescit studiisque sacris eruditur, id minime negligatur ut instructi paratique prodeant nonnulli saltem ad eam quoque Ecclesiae portionem excolendam, in qua primum christianum nomen exortum, fidei grandioribus factis inclaruit atque ad reliquum deinde terrarum orbem fama, virtute ac praedicatione processit.

Ii vero potissimum in orientalibus hisce studiis ponendam sibi operam arbitrentur, quibus vel sacrae theologiae vel historiae ecclesiasticae vel liturgiae magisterium fuerit proprie demandatum.

Ita nempe, ut exemplo res pateat, in ea quae de fidei praeambulis, seu fundamento, est theologia, quam propterea *fundamentalem* vocamus, explicanda atque illustranda, curent praeceptores ut quae contra primatum Romani Pontificis eiusdemque infallibile magisterium a dissidentibus Orientalibus obiici ac iactari solent, dilucide fortiterque disiiciantur, oppositis nimirum iis quae a catholicis doctoribus efficacius reponi consueverunt.

In reliqua item theologicae disciplinae parte, quam *specialem* appellamus, perspicue dissolvantur ab Orientalibus passim obiecta contra processionem Spiritus Sancti a secunda persona Ssmae Trinitatis, adiunctamque Symbolo fidei vocem *Filioque*, contra doctrinas item sive de Immaculato Virginis Deiparae conceptu, sive de Purgatorii veritate singillatim.

In theologia quae de Sacramentis est, fusius enucleentur quaecumque ad Baptismum, ad SS. Eucharistiam (ad' quaestionem, ex gr., de epiclesi) ad Sacramenta cetera spectant.

In Liturgia haud minus accurata diligentia quam veneratione et observantia rituum catholicorum diversitas explanetur.

In historia denique Ecclesiae ea presse enarrentur, quae de septem prioribus Conciliis Œcumenicis sunt, deque subsequentibus, Lugdunensi praecipue ac Florentino; neque illa omittenda quae deinceps Romani Pontifices ad unitatem redintegrandam inchoarunt ac perfecerunt, in primisque aetate nostra Pius IX sanctae recordationis, cum occasionem nactus Concilii Vaticani cogendi, orientales Episcopos paternis litteris invitavit, ac Leo XIII, immortalis item memoriae Pontifex, qui toties diuturni Pontificatus sui tempore, tam multa tamque sapienter in eumdem finem instituit, ac denique Pius XI feliciter regnans, quem iisdem vestigiis tam alacriter insistentem conspicimus.

Atque haec quae summatim attigimus, satis declarant studia orientalia quanti sint momenti, quantique propterea intersit ut ab Ordinariis omnibus in scholis praesertim theologicis, ea quidem via ac ratione, quam diximus, provehantur in dies.

Quod si quis inter sacrae theologiae alumnos animi, doctrinae, ingenii laudibus se praecipue commendaverit, spemque fecerit bonam fore ut aliquid in utilitatem Orientalium aliquando conferre possit, id sibi locorum Ordinarii persuasum habeant nihil se Romano Pontifici gratius atque divini Regis Cordi sacratissimo sanctius acceptiusque facturos quam si eundem alumnum ad Institutum Orientale in Urbem transmiserint, studiorum curricula perfectius emensurum.

Hanc opportunitatem nacta, Sacra Congregatio unum aliud urgendum existimat, ea etiam de causa, ne prae altioribus studiis humiliora quae vi-

dentur, at multo etiam maioris sunt reipsa necessitatis ac ponderis, neglegantur. Id autem est quod a sanctissimis Ecclesiae Pastoribus aliisque apostolicis viris tam saepe tamque impense commendatum accepimus quodque haec quidem ipsa Sacra Congregatio non semel nec segniter inculcavit, ut in singulis clericorum Seminariis, apud alumnos theologiae praesertim, schola seu magisterium instituatur ac rite foveatur de sacra catechesi proprium (1). Constat enimvero catechesim huiusmodi, prout est apta in primis ratio ac via christianae religionis rudimentis populum instituendi, totius veluti sacerdotalis ministerii fundamentum esse eiusdemque fructuum et progressionum causam praecipuam, nostris praesertim temporibus, quae apostolicis verbis *tempora ignorantiae* vere dici possunt (« Act. », XVII, pag. 30). Hanc proh dolor! saepenumero neglectam videmus, et haud raro implexa nimium vel obscura ratione, quae ad animos audientium allicien[illegible]dum omnino sit impar, ineptissime tradi plebi christianae ac pueris ipsis prima religionis elementa: ut illud dolendum sit Ieremiae prophetae ingemiscentis: *Parvuli petierunt panem et non erat qui frangeret eis* (*Lam.*, IV, 4).

Illud igitur curent locorum Ordinarii ut, quod can. 1365 Codicis iuris canonici statuitur quodque item epistola huius Congregationis, die 8 Septembris 1926 data, impense commendatur, sacrorum alumni qui in singulis dioecesibus ad spem Ecclesiae succrescunt, tum opportuniore via ac ratione imbuantur, tum vehementiore desiderio inflammentur christianae plebis ac iuventutis praesertim fidei nostrae elementis maiore cum fructu in dies erudiendae.

De iis denique omnibus quae in singulis Seminariis vel sancte instituta vel rite custodita et observata fuerint, ut harum litterarum satis utrique capiti fiat, gratissimum fecerint locorum Ordinarii si hanc Sacram Congregationem studiose docuerint.

Qua de re iam nunc Amplitudini tuae gratias agens quam maximas, omnia faustissima precor ex animo.

Romae, die 28 Augusti 1929.

G. Card. Bisleti, *Praefectus.*

L. ✠ S.

E. Ruffini, *Secretarius.*

QUESTIONI

Circa la dispensa civile degli impedimenti matrimoniali.

Riceviamo e pubblichiamo:

Nella « Palestra del Clero » del 10 aprile 1930, l'avv. Pasquale Vito, basandosi su di una risposta data da S. E. il Procuratore Generale del Re di Milano al Podestà di Somma Lombarda, non ostante il Regio decreto 30 dicembre 1929, viene alla seguente conclusione: « Quando, dunque, qual-

(1) Cfr. infatti la lettera dell'8 settembre 1926 « Mon. Eccl. », 1926 p. 333.

che Segretario comunale nega il certificato delle pubblicazioni pel fatto che non si è ottenuta la dispensa civile d'impedimenti canonici o non canonici, non ostante che si abbia, quando necessaria, la dispensa ecclesiastica, può ricorrersi all'Autorità giudiziaria che è l'Autorità competente, obbligando così quei Segretari comunali a giustificare il loro diniego. Vedremo, così, quali saranno le loro ragioni, quale la legge che loro concede tale potere. Se le leggi che regolano i matrimoni dei cattolici in Italia sono quelle pubblicate finora, *la dispensa canonica è valida e sufficiente per tutti gli effetti civili* ».

Va da se che noi siamo pienamente d'accordo con l'egregio avvocato sul principio dottrinale, che egli riafferma, che cioè secondo l'articolo 34 del Concordato, lo Stato Italiano riconosce gli effetti civili al matrimonio religioso celebrato secondo il diritto canonico e che perciò, una volta ottenuta dall'Autorità ecclesiastica la dispensa da eventuali impedimenti, non sarebbe necessaria una seconda dispensa per i medesimi dall'Autorità civile. Ma sta di fatto che per eseguire le pubblicazioni civili (che sono *normalmente* necessarie per il principio sancito nello stesso articolo 34 del Concordato) e per avere il conseguente nulla osta dell'Ufficiale di Stato Civile, questi è tenuto ad accertare che non vi siano impedimenti di legge e qualora vi fossero, essi *devono essere esclusi con la presentazione di una copia del decreto di dispensa* (art. 70 dell'Ordinamento dello Stato Civile). L'articolo 6 della legge 27 maggio 1929, n. 847, dice chiaro: « Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 65 e seguenti del Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2606 per l'Ordinamento dello Stato Civile ». Quindi allorchè un Ufficiale dello Stato Civile nega il certificato delle pubblicazioni pel fatto che non si è ottenuta la dispensa civile da eventuali impedimenti, è, secondo lo scrivente, nel suo pieno diritto e la legge che gli dà tale potere è appunto quella del 27 maggio 1929 che prescrive: « Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 65 e seguenti del Regio decreto 15 novembre 1865 » come sopra si è spiegato.

Piuttosto l'Ufficiale dello Stato Civile non può negare la *trascrizione* di un matrimonio celebrato con la dispensa *canonica* di un impedimento e non con quella *civile* (e perciò senza pubblicazioni e senza il nulla osta dell'Ufficio dello Stato Civile) perchè, eccetto i tre casi menzionati nell'articolo 12 della Legge 27 maggio 1929, si fa luogo alla trascrizione di ogni altro matrimonio celebrato davanti al Parroco, anche quando non sono state fatte le pubblicazioni civili o non abbia avuto luogo la dispensa, a norma dell'articolo 13 della legge predetta. Qualche Ufficiale dello Stato Civile, da noi interpellato, non conviene in questo e sostiene che ad ogni modo la dispensa, che non si fosse domandata prima, bisogna domandarla dopo, vale a dire quando, a mente del citato articolo 13 « L'Ufficiale di Stato Civile, oltre a richiedere i *documenti occorrenti* e a fare le indagini opportune, affigge alla porta della Casa Comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere con l'indicazione delle generalità degli sposi ecc. ». Forse si vuole comprendere tra « *i documenti occorrenti* » anche la dispensa *civile* da eventuali impedimenti. Ma a torto, perchè nel terzo capoverso dello stesso articolo è detto: « L'avviso resterà affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono

opporsi alla trascrizione del matrimonio *per una delle cause indicate nel precedente articolo 12* (matrimonio civile, interdizione per infermità di mente) coloro che, a norma del Codice Civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio ». *I documenti occorrenti* saranno, pertanto: l'atto di nascita, di stato libero, ecc., ma nessuna ragione per esigere anche la dispensa *civile* da un impedimento già tolto con lo dispensa *ecclesiastica*. Quella dispensa (la civile) la legge, come si è detto di sopra, richiedeva per eseguire le pubblicazioni; ma posto che l'articolo 13 della legge 27 maggio 1929 ammette che si possa trascrivere un matrimonio celebrato davanti al parroco anche se non sia stato preceduto dalle pubblicazioni, cade la necessità della suddetta dispensa, quando le pubblicazioni non hanno avuto e non avranno più luogo sostituendosi ad esse la procedura dell'articolo 13.

Del resto la nostra opinione riceve autorevole conferma dalla circolare 19 febbraio 1930, n. 52 § 3 del Ministero della Giustizia. La detta circolare, dopo di aver affermato che occorre la dispensa da eventuali impedimenti da parte dell'Autorità civile per procedere alle pubblicazioni nella Casa Comunale *e che non basta a tal uopo la dispensa ecclesiastica*, soggiunge: « Vero è, che, per l'articolo 13 della ripetuta legge 27 maggio 1929, n. 847, mancando le pubblicazioni, o la dispensa relativa, non può essere negata la trascrizione del matrimonio celebrato innanzi al Ministro del Culto Cattolico (con sola dispensa da parte dell'Autorità ecclesiastica da impedimenti esistenti pure nel diritto civile, oppure senza alcuna dispensa perchè l'impedimento è ignoto al diritto canonico), e ciò purchè non esista alcuna delle circostanze indicate dall'articolo 12 della stessa legge. Ma tale trascrizione ha carattere eccezionale e di sanatoria, ed è stata ammessa soltanto in considerazione della opportunità, posta in rilievo dalla relazione Ministeriale, *di togliere in materia così delicata, ogni incertezza sulla costituzione della famiglia*. Ove si ricorra poi a tale eccezionale trascrizione, possono derivare gravi conseguenze, poichè, mentre il matrimonio canonico non può diventare valido nei casi previsti nell'articolo 12, anche negli altri casi rimane incerto il conseguimento degli effetti civili per tutto il periodo decorrente dalla celebrazione agli accertamenti prescritti e, maggiormente ancora per le opposizioni eventualmente notificate. Da ciò l'interesse delle parti di seguire la via ordinaria delle pubblicazioni, che dà il diritto di richiedere il rilascio del certificato di cui all'articolo 7 della legge, e garantisce loro la sicurezza che il matrimonio celebrato sarà trascritto entro cinque giorni, ed avrà piena validità agli effetti civili ».

Via eccezionale, adunque, sì; pericolo di gravi conseguenze relativamente al conseguimento degli effetti civili; interesse delle parti a seguire la via ordinaria delle pubblicazioni; ma non si nega il diritto alla trascrizione, secondo la procedura dell'articolo 13, nè si ripete in tale caso la necessità di chiedere la dispensa civile da eventuali impedimenti come si è esplicitamente affermata prima per procedere alle pubblicazioni nella Casa Comunale. Ci sembra quindi senza fondamento l'opinione contraria.

Ma, ciò detto, non si creda che si possa così alla leggera abbandonare la via ordinaria delle pubblicazioni. Questo non potrà farsi che in casi eccezionalissimi e mai di loro arbitrio dai parroci senza la licenza dell'Ordinario.

Come abbiamo detto in un nostro opuscolo (1) solo in due casi il Parroco potrebbe procedere *da se stesso* alla celebrazione del matrimonio senza le pubblicazioni e senza il nulla osta da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile e cioè: *a*) Se c'è il pericolo di morte imminente e manca il tempo di ricorrere all'Ordinario, a norma del canone 1044; *b*) se si tratta di contraenti i quali sono già uniti *tra loro* da un precedente matrimonio civile e non c'è nessun'altra ragione di dover ricorrere all'Ordinario. In ogni altro caso il Parroco dovrà ricorrere all'Ordinario e dovrà esporre al medesimo, per essere dispensato dalla via ordinaria delle pubblicazioni, ragioni veramente gravissime ed urgentissime (vedi citato opuscolo pag. 12 e seguenti), nè pretendere di piegarlo al volere dei nubendi per ragioni futili: per esempio perchè hanno fissato già il giorno delle nozze prima che sia decorso il tempo necessario per le pubblicazioni; perchè si richiede troppo tempo e troppa spesa per ottenere la dispensa civile dall'impedimento; perchè non potrebbe essere presente alle nozze il parente A e l'amico B il quale deve partire per l'America ecc.

Tanto più che per agevolare e rendere più spedite le dispense il Governo, in dipendenza appunto delle Leggi Concordatarie, ha emanato opportuni decreti. Infatti col decreto 10 dicembre 1929, si dà facoltà di dispensare dall'impedimento di età e da quelli indicati negli articoli 60 (adozione) e 62 (criminis) del Codice Civile ai Procuratori Generali presso la Corte di Appello; e dagli impedimenti indicati negli articoli 57 (lutto vedovile) e 59 n. 2 (cognatela) e n. 3 (tra lo zio e la nepote la zia ed il nepote) al Procuratore del Re presso il Tribunale. E nella citata circolare 19 febbraio 1930 del Ministero della Giustizia si avverte che il Ministero delle finanze ha consentito all'abolizione della tassa di concessione governativa, di cui all'articolo 6 della tabella annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3279 e delle tasse di bollo sugli atti e documenti che le parti sono tenute ad esibire per ottenere tali dispense ai termini dell'articolo 80 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

Non ci consta che sia ancora venuto il provvedimento legislativo all'uopo occorrente, ma esso non può mancare dopo così esplicito impegno da parte del Governo. Comunque le leggi vanno osservate come sono: *Non de legibus sed secundum leges iudicandum.*

Perugia 15 aprile 1930.

Monsignor Beniamino Ubaldi
Vicario Generale.

Ci permettiamo di aggiungere queste osservazioni circa il primo punto. Le parole dell'avvocato D. Pasquale Vito, che cioè la sede competente a giudicare questa vertenza sarebbe la sede giudiziaria, suggerimento che in sostanza il « Monitore » aveva già pubblicato testè – sono giustissime *in sè*. Il magistrato nel contrasto fra testi più o meno burocratici e l'articolo 34 del solenne Concordato, non avrebbe certo facoltà di scelta. Stabilito cioè che lo Stato riconosce tutti gli effetti civili al sacramento del matrimonio

(1) *Norme e suggerimenti pratici per l'applicazione delle nuove leggi sul matrimonio*. Presso la Libreria Antonioni in Perugia. – L. 1,25.

disciplinato dal diritto canonico, è già detto che la legislazione in materia, deve essere unicamente la canonica, in quanto non è esplicitamente modificata dal Concordato (arg. can. 3). Nel matrimonio canonico, ripetiamo per l'ennesima volta, non deve affatto ritenersi *conglobato* il matrimonio civile, sostituendo al sindaco il parroco, *ad utrumque*. Ognuno vede l'impossibilità sostanziale pel diritto canonico di accettare tale concezione. Il Concordato, è vero, permette esplicitamente che pubblicazioni si facciano anche al municipio, perchè la Chiesa non ha alcun interesse contrario alla diffusione della notizia del matrimonio, tutt'altro: cautissima com'è che il matrimonio resti valido, non può che farle piacere che sia aumentata all'infinito, se è possibile, *la facoltà di rivelare impedimenti* CANONICI. Quindi ben vengano le pubblicazioni municipali, col relativo certificato dell'Autorità civile, che anche essa non ha scoperto impedimenti, o nessun altro impedimento *canonico*, oltre quelli accertati dalle pubblicazioni parrocchiali. Ma questo basta: lo scopo delle pubblicazioni civili è raggiunto: volere aggiungere la necessità di chiedere la dispensa civile dagli impedimenti canonici, perchè il matrimonio canonico sia riconosciuto *valido* agli effetti civili, evidentemente sconfessa tutta la *sostanza* della solenne dichiarazione del Concordato. Che se la Chiesa ha tollerato che nei *due* casi di interdizione mentale, e di matrimonio civile precedente con *altra* persona, (se non la stessa, la cosa è indifferente), il matrimonio canonico resti senza effetti civili, non poteva in alcun modo intendere, com'è detto imprudentemente nella Circolare, che in tali casi « il matrimonio canonico non può diventar valido », sia pure davanti allo Stato. Dunque è illogico estendere l'inciso della legge 27 maggio 1929, n. 847: « Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 65 e seguenti del Regio decreto 15 novembre 1865 » anche all'articolo 70 che obbligava l'Ufficiale di Stato Civile a domandare la copia del decreto di dispensa civile! Questo articolo riesumato per l'occasione non ha più ragione alcuna d'esistere dopo il Concordato secondo l'articolo finale del medesimo, essendo contrario alla sostanza dell'articolo 34 del Concordato: le parole *a norma* indicano certo il *modo* di fare le pubblicazioni, non possono dare ad essa uno *scopo* che sconfessa la sostanza del matrimonio canonico.

Così dovrebbe certo giudicare il magistrato. Ma *habent sua sidera lites:* e d'altra parte, essendo intervenuta la circolare ministeriale, 19 febbraio 1930, questa crea direttamente da parte dello Stato una difficoltà nell'interpretazione del Concordato: attribuisce infatti un carattere di *sanatoria* alla trascrizione, quasi che prima il matrimonio canonico non fosse « riconosciuto », e conseguentemente, afferma che la concessione di trascrizione non è dovuta alla sostanza della disposizione concordataria (riconoscimento del matrimonio canonico), bensì a motivi d'*opportunità* (togliere ogni incertezza in materia così grave). Quindi sembra il caso, se il Ministero insisterà nella sua interpretazione di invocare l'intervento della commissione paritetica prevista dal Concordato stesso in caso di difficoltà sostanziali. Nel frattempo sarà bene che i parroci, in caso di diniego del certificato, consultino subito l'Ordinario, e stiano alle sue disposizioni.

L. D.

CONSULTAZIONI

Circa i diritti del parroco in una vicaria.

Alla parrocchia di S. L. appartengono nella campagna due villaggi T. e Z. che distano rispettivamente da S. L. di tre e cinque chilometri e contano insieme circa 3.000 anime. Poichè per la distanza e il cattivo stato delle strade questi parrocchiani restavano senza alcun soccorso spirituale, l'Ordinario ha decretato che il vice parroco di S. L. si stabilisce in T., conservando l'assegno governativo e lucrando gli emolumenti di stola, eccettuata la parte riservata al parroco. In proposito stabilì che oltre le restanti funzioni il vicario celebrasse nelle chiesette di T. e di Z. anche i funerali, battesimi e matrimoni, riservando al parroco: *a*) il cimitero; *b*) i documenti previi al matrimonio; *c*) il diritto di venire nelle chiesette medesime, anche per celebrarvi funzioni sacre; *d*) la metà dei diritti di stola bianca e la quarta parte per le altre funzioni. Poichè il parroco, in forza della clausola *c*) si è creduto lecito di venire a celebrare dette funzioni anche *inscio et invito vicario*, percependone interi gli emolumenti, il vicario è ricorso al Vescovo che ha richiamato a dovere il parroco. Questi però ha risposto, rivendicando il suo diritto di esercitare e percepire finchè il Vescovo non procederà a una formale dismembrazione del territorio, creando una nuova parrocchia per T. e Z. Infatti a norma del diritto (can. 460–664, e 1507) il parroco ha diritto d'esercitare la sua giurisdizione parrocchiale in tutta la parrocchia e a percepire gli emolumenti relativi; se si stabilisce che il parroco non può esercitare tale giurisdizione, *inscio vicario*, in tanta parte della sua parrocchia, lo si spoglia di un diritto solennemente sancito. La istituzione del vicario parrocchiale, a norma del canone 476, nn. 5, 6, 7 deve farsi in modo da non pregiudicare affatto al diritto del parroco (cfr. can. 473) e alla legittima superiorità di questi; altrimenti nel caso concreto la miglior parte della parrocchia passerebbe al vicario, rimanendo al parroco solo poco più di 1000 anime, assai più povere, in guisa che la parrocchia non potrebbe menare che una vita grama e stentata. Riguardo ai funerali, il canone 462, n. 5, li riserva espressamente al parroco, come funzione strettamente parrocchiale; non poteva quindi il Vescovo assegnarli al vicario. Così il parroco. *Quid iuris*?

Nel caso si allegano la distanza dei villaggi T. e Z. dalla chiesa parrocchiale, la quale, giusta il canone 1427, § 2 è causa canonica di divisione o dismembrazione di parrocchia. Il Vescovo potrebbe procedere subito a tale dismembrazione anche *invito parocho*; non lo fa, sia per un riguardo a questi, sia per la necessità dell'assenso governativo, dovendosi provvedere alla congrua della nuova parrocchia. Si contenta, quindi, come per l'*altro e diverso* caso della numerosità dei fedeli prescrive il medesimo canone 1427, § 2, di ricorrere alla costituzione di una vicaria, giusta il canone 476, § 1. E lo fa, perchè ricorre la medesima ragione «quorum bono spirituali

provideri aliter nequeat », attesa la difficoltà che il parroco prova nell'accedere a quei villaggi per istruire e pascere i suoi parrocchiani, che quindi crescono nell'ignoranza religiosa e nella privazione dei conforti spirituali, mentre il parroco non manca di esigere i diritti e le prestazioni che gli spettano, rendendosi così sempre più inviso a quella parte del suo gregge. Poichè la stessa difficoltà graverebbe il vicario che risiedesse in S. L., il Vescovo ha giustamente stabilito che risieda in T. più vicino sia alla parrocchia, sia all'altro villaggio di Z. Nè in ciò il parroco può scorgere violato il canone 476, § 5, quasi che il vicario debba risiedere nella canonica parrocchiale, poichè il § 5, ha due norme, una precettiva: « Vicarius cogerator tenetur obligatione residendi *in paroecia* » la quale viene manifestamente adempita con la residenza in T.; l'altra semplicemente esortativa, « *prudenter curet* Ordinarius ut in eadem paroeciali domo commoretur », la quale esprime soltanto un voto, in conformità a quello già espresso nel canone 134, circa la « consuetudo vitae communis inter clericos *quantum fieri potest* servanda ». Nel caso si ha evidentissima la ragione che scusa l'Ordinario dal prescrivere e il vicario dall'osservare tale norma esortativa.

Nello stabilire la vicaria l'Ordinario può seguire una duplice norma come è indicato nel canone 476, § 2; può cioè sia costituire il vice-parroco per tutta la parrocchia, con facoltà *intensivamente* più limitate, quanto più *esteso* ne è l'esercizio; o viceversa costituirlo per una parte del territorio parrocchiale, con facoltà più numerose, compensando, a così dire, la minore estensione con maggiore intensità. Così avviene specialmente nella Germania, coi *cappellani esposti*, specie nella cosiddetta *diaspora*, ove i fedeli vivono molto frammisti e dispersi fra i protestanti. Ad ogni modo il canone 476, § 6, fa espressamente *una sola* limitazione, quanto alla *Messa pro populo*, che spetta e grava sempre il parroco; tutto il resto può bene assegnarsi dal parroco, o dall'Ordinario, al vicario: anzi, come meglio dice il Codice, « ipse debet ratione officii parochi vicem supplere eumque adiuvare in universo parociali ministerio nisi aliud expresse caveatur, ex ipsius parochi commissione, ex litteris Ordinarii, ex statutis dioecesanis », che possono cioè limitare quello che al vice-parroco spetta *ratione officii*.

Resta la questione della dipendenza del vicario dal parroco: il § 7 non parla che di subiezione, per così dire paterna: « subest parocho qui eum paterne instruat ac dirigat in cura animarum, ei invigilet et de eodem ad Ordinarium referat »; ordinare la dipendenza giuridica fra loro spetta certamente all'autorità diocesana, e rientra nella potestà e dovere del Vescovo di governare la diocesi, a norma del canone 335, come spiega il Sebastianelli *De personis*, pag. 202: « Episcopus in commissa sibi dioecesi omnia gerere potest quae ad utilitatem et rationem Ecclesiae suae pertinent, nisi de his agatur, quae vel Ecclesiam universam respiciunt, vel ab illius auctoritate detracta aut exempta, aut maiori potestati reservata probantur ».

Nel caso non risulta in alcun modo che il Vescovo abbia diminuito oltre i leciti limiti la dipendenza del vicario dal parroco. Anzi sebbene il canone 1427, § 4, limiti la prescrizione di una tal quale soggezione giuridica solo al caso « si vicaria perpetua dotetur ex reditibus ecclesiae a qua dividitur » il Vescovo ha riservato fra l'altro, al parroco ben la metà, (cioè

uguale parte) degli emolumenti di battesimo e matrimonio, e la quarta parte dei proventi di altre funzioni; in che può ben dirsi che « percipit beneficium sine labore ». E riguardo al battesimo e al matrimonio, non troviamo che degna di lode la maniera piena di riguardo che ha usato il Vescovo nel suo decreto ove dice: « tenuto conto della distanza del villaggio dalla parrocchia autorizziamo il vicario a che, *come delegato speciale* del parroco, amministri pure i sacramenti del battesimo e del matrimonio ai fedeli del suo distretto, prendendo nota esatta, che rimetterà al rev. sig. parroco, affinchè questi faccia le registrazioni relative, e riscotendo il doppio della tassa, dovendo inviare al parroco quel che gli spetta ». Quando si consideri che il vicario, specie nei giorni di festa, deve binare nelle due chiesette, ivi predicare, confessare, spiegare il catechismo, andando e venendo almeno due volte da un villaggio all'altro, mentre il parroco se ne sta comodamente a casa sua, e percepisce il medesimo di prima (poichè i fedeli pagano doppia porzione di diritti), vien proprio fatto di domandarsi chi ha ha diritto a lagnarsi. Quanto poi al prescritto della subiezione paterna (can. 476, § 7) è espressamente sancito nel decreto vescovile, che vuole appunto che il vicario nel resto, aiuti il parroco, e si faccia istruire, dirigere e sorvegliare da lui, con obbligo del parroco di riferirne all'Ordinario.

Ma può al parroco vietarsi di fare le funzioni in dette chiese, e percepirne tutti gli emolumenti, particolarmente riguardo ai funeri, che il canone 462, n. 5 annovera fra le funzioni strettamente parrocchiali?

Nel caso, più che la costituzione d'un vice-parroco, risulta eretta una vera vicaria perpetua, in attesa di dismembrazione che ancora non può farsi: e pertanto espressamente il Vescovo decreta esonerarsi il parroco dalla cura dei fedeli nella parte affidata al vicario. E di tal divisione, a norma del canone 1427, esisteva la causa canonica (su la cui estimazione, del resto, deve interamente deferirsi al giudizio dal Vescovo: cfr. Pignatelli, *Cons. can.*, IV, pag. 348, n. 3), nè vi si opponeva il dissenso del parroco. Ora si osservi bene che il Codice, nel canone 1427, mette quasi sul medesimo piede la divisione di parrocchia con erezione di nuova parrocchia, e quella con erezione di vicaria perpetua. Per cui procedutosi (e nel caso ne abbiamo il formale decreto) alla erezione di vicaria perpetua, al vicario o cappellano deve considerarsi devoluta la cura attuale delle anime. Sicchè nel caso deve aversi presente quello che il diritto e la giurisprudenza stabiliscono circa i vicarii perpetui. Si ascolti pertanto come li cita il Reiffenstuel: « Quia penes vicariam perpetuam residet exercitium curae, non autem penes rectorem ecclesiae, hinc iste non potest ibi exercere curam fori sacramentalis. Abb., ubi supra n. 15. Neque potest rector principalis, *invito vicario*, illi ecclesiae deservire sive sacramenta administrare. Rebuff. in *Praxi benef.*, de vic. perp., n. 1; Fraschedin. *Consil.*, 99; Barbosa, lib. III *Jur. Eccl. univ.*, can. 6, n. 1 et pars I *De off. par.*, can. 1, n. 56 ss. post Rotam in Barchinonen., *Vicariae*, 17 Maii 1624 coram Merlino, et alios. Nam tota cura actualis vicario commissa est. » (Tom. I, pag. 311, n. 42). E anche il canone 471, § 1, stabilisce: « Ad vicarium *exclusive* pertinet tota cura animarum cum omnibus parochorum iuribus et obligationibus... ». Anche nel nostro caso, per legittime ragioni, è stata commessa dal Vescovo al vicario

tutta la cura attuale delle anime e suo esercizio, così richiedendo l'urgente necessità dei fedeli e ne è stato esonerato il parroco; sicchè senza permesso del vicario che ha tale cura, il parroco non può più esercitare il ministero parrocchiale nelle chiesette della vicaria. Tanto meno poi percepirne interi gli emolumenti, visto che il decreto vescovile glie ne assegna la metà, anche quando funziona il vicario: anzi essendo illecito nel caso il suo esercizio, dovrà restituirli tutti al vicario.

Può d'altra parte ben considerarsi che anche in confronto ai semplici rettori delle chiese, il diritto ora non concede di celebrarvi funzioni senza permesso almeno presunto del rettore, (can. 484), il che vale anche pel parroco, facendo il canone 483, § 2, unica eccezione per esso quanto al prenderne il Sacramento per gli infermi: « Potest parochus ex eadem sanctissimum Eucharistiae sacramentum pro infirmis desumere »: ma in tutto il resto anche il parroco è compreso nella proibizione del canone 484, § 1. « Sine rectoris vel alius legitimi superioris (nel caso, solo l'Ordinario: cfr. can. 480) licentia ...nemini licet in ecclesia, Missam celebrare Sacramenta ministrare aliasve functiones sacras peragere ». Si potrà solo lagnare col legittimo Superiore della non concessa licenza; ma è incivile anche qui, volersi far giustizia da sè. Tanto più ciò deve valere in confronto della vicaria, quando la cura di essa è dal Vescovo esclusivamente commessa al vicario.

Nè vale l'opporre che in tal caso al parroco rimane preclusa la parte migliore della sua parrocchia; non potendo egli infatti opporsi a una legittima divisione con conseguente erezione di nuova parrocchia, molto meno potrà accampare tali ragioni contro la costituzione da una vicaria, che resta per tanti rispetti, anche economici, subordinata a lui.

DOCUMENTI DI DIRITTO CONCORDATARIO

Il concordato fra la S. Sede e la Rumenia, firmato al Vaticano dai plenipotenziari Card. Gasparri, Segretario di Stato, e S. E. sig. V. Goldis, Ministro dei Culti e delle Arti il 10 maggio 1927, entrato in vigore subito dopo lo scambio delle ratifiche, effettuatosi il 7 luglio 1929, consta delle disposizioni seguenti (nostra traduzione dal testo originale in francese):

Art. I. – La Religione Cattolica Apostolica Romana, d'ogni rito, sarà praticata ed esercitata liberamente e pubblicamente in tutto il Regno di Rumenia.

Art. II. – Nel Regno di Rumenia la Gerarchia Cattolica sarà così costituita:

a) pel Rito Greco: Provincia Ecclesiastica d'Alba-Giulia e Fâgâras: metropoli Blaj con quattro suffraganee: 1° Oradea Mare; 2° Lugoj; 3° Gherla (sede episcopale e Capitolo da trasferirsi di comune accordo fra la Santa Sede e il Governo Reale); 4° Nuova diocesi da erigere nel Nord, con

sede episcopale da designarsi di comune accordo fra la Santa Sede e il Governo Reale. Di questa diocesi faranno parte anche i greco-ruteni con una amministrazione speciale;

b) pel Rito Latino: Provincia ecclesiastica di Bucarest: metropoli Bucarest con quattro suffraganee: 1° Alba-Giulia; 2° Timisoara; 3° Satumare e Oradea Mare, unite *aeque principaliter*. Con la ratifica del presente Concordato cessa l'Amministrazione Apostolica, e il territorio di Oradea-Mare passa sotto la giurisdizione del Vescovo attuale di Satumare; 4° Iasi. A questa diocesi sarà riconnessa la Bucovina.

Il territorio dell'antico Regno passa dalla giurisdizione della Congregazione di Propaganda al diritto comune;

c) pel Rito Armeno: un capo spirituale per tutti gli Armeni del Regno, con sede a Gherla.

La Santa Sede non procederà ad alcuna modificazione della Gerarchia come sopra stabilita, nè delle circoscrizioni delle Provincie ecclesiastiche e delle Diocesi, senza previo accordo col Governo rumeno, salvo le piccole modifiche parrocchiali richieste dal bene delle anime.

Art. III. – Nessuna parte del Regno di Rumenia dipenderà da un Vescovo la cui sede si trovasse fuori delle frontiere dello Stato rumeno; egualmente nessuna Diocesi di Rumenia potrà estendersi oltre le frontiere del paese.

Art. IV. – La comunicazione diretta dei Vescovi, del Clero e del popolo con la Santa Sede, e viceversa, in materia spirituale e in affari ecclesiastici, sarà assolutamente libera.

Art. V. § 1. – Coloro che saranno chiamati a governare le Diocesi e così pure i loro Coadiutori *cum iure successionis*, non meno che il Capo spirituale degli Armeni, dovranno essere cittadini rumeni, salve le eccezioni ammesse di comune accordo fra la Santa Sede e il Governo Reale.

§ 2. La Santa Sede, prima della loro nomina, notificherà al Governo Reale la persona da nominarsi, a fine di constatare, di comune accordo, se non vi siano contro di esse ragioni di ordine politico.

Art. VI. – I Vescovi, prima di prendere possesso delle loro Diocesi, presteranno giuramento secondo la formola che segue: « Innanzi a Dio e sui Santi Evangeli, io giuro e prometto fedeltà a Sua Maestà il Re di Rumenia come ai suoi Successori, e, secondo conviene a un vescovo, di rispettare e di fare rispettare dai miei sudditi, con la fedeltà al Re, la Costituzione e le leggi del paese. Inoltre non intraprenderò alcuna cosa che sia di natura da intaccare l'ordine pubblico o l'integrità dello Stato. Così Dio m'aiuti e questi Santi Envangeli ».

Art. VII. – La formola di preghiere pel Sovrano, « Domine salvum fac Regem » si canterà negli uffici divini, in conformità alle norme liturgiche.

Art. VIII. – Gli Ordinari avranno piena libertà nell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche e nel governo delle loro proprie Diocesi. Potranno essi esercitare tutti i diritti e le prerogative proprie del ministero pastorale, conformemente alla disciplina approvata dalla Chiesa Cattolica, e saranno liberi di dare le istruzioni religiose, morali ed ecclesiastiche, come

lo richiede il loro sacro ministero. Quando esse siano di interesse generale, e pubblicate da loro, saranno in seguito recate a conoscenza del Ministero dei culti. Da loro dipenderanno esclusivamente gli altri membri del Clero Cattolico in tutto quello che concerne la loro nomina e l'esercizio del sacro ministero. La nomina fatta sarà recata del pari a conoscenza del Ministero dei culti.

Art. IX. – Lo Stato riconosce alla Chiesa Cattolica, rappresentata dalle sue legittime autorità gerarchiche, la personalità giuridica secondo il diritto comune del paese.

In conseguenza, le Parrocchie, le Arcipreture, i Monasteri, i Capitoli, le Prepositure, le Abbazie, i Vescovati, le Metropolitane e le altre organizzazioni costituite canonicamente e legalmente, sono persone giuridiche, e la piena proprietà dei lor beni, qualunque ne sia la natura, è garantita dallo Stato, secondo la Costituzione del Regno, alla Chiesa Cattolica, rappresentata dalle sue legittime autorità gerarchiche (1).

Art. X. – La Chiesa Cattolica e i suoi membri, cittadini rumeni, godranno da parte dello Stato d'un trattamento, che non potrà essere inferiore a quello di cui godono, secondo la Costituzione, le altre religioni del Regno.

È inoltre inteso che i Vescovi diocesani rumeni di rito greco, come l'Arcivescovo latino di Bucarest saranno Senatori di diritto.

Art. XI. – § 1. In tutte le Chiese Cattedrali sarà mantenuto il Capitolo dei canonici nello Stato giuridico e patrimoniale in cui esso attualmente si trova, sotto riserva delle disposizioni dell'articolo XIII. La nuova Diocesi sarà provvista del suo Capitolo.

§ 2. I canonici dovranno essere cittadini rumeni, salvo le eccezioni che siano ammesse di comune accordo fra la Santa Sede e il Governo Reale.

Art. XII. – § 1. Gli Ordinari saranno liberi di erigere nuove parrocchie, stabilire o fondare chiese filiali; tuttavia se domandano il contributo dello Stato, dovranno procedere d'acccordo col Governo, il quale darà il suo consenso se si tratti di 400 famiglie per le città, o di 200 per i villaggi. In casi speciali il Governo potrà dare il suo consenso anche per un numero inferiore di famiglie.

§ 2. La nomina dei Curati, che dovranno essere cittadini rumeni, e non aver subìto condanna, per sentenza definitiva, per delitti contro la sicurezza dello Stato, è di esclusiva competenza dell'Ordinario. Il consenso del Governo sarà richiesto qualora si trattasse di nominare curato uno straniero, che dovrà, con tutto ciò, acquistare in seguito la qualità di cittadino rumeno.

(1) Con lettera del 20 luglio 1928 il Ministro degli Esteri, domandava che la Santa Sede precisasse « che la Chiesa Cattolica al di fuori delle organizzazioni enunciate nell'articolo IX non potrà *godere* di personalità giuridica *nè* possedere dei beni »; il Nunzio Apostolico rispondeva « non aver niente la Santa Sede in contrario, qualora il Governo nelle discussioni parlamentari o in altra occasione dichiarasse che in virtù di questo articolo la Chiesa Cattolica *in Rumenia*, all'infuori delle enunciate organizzazioni non potrà *esercitare* la sua personalità giuridica *in quanto al* possedervi dei beni ». (Cfr. Cod. can. 100, § 1) Vedi però articolo 15.

Art. XIII. – § 1. Un *Patrimonio sacro* interdiocesano sarà costituito con i titoli di rendita rumena, che appartengono attualmente alle prebende dei Vescovi, dei Canonici, dei Curati e ai Seminari teologici.

§ 2. La destinazione del *Patrimonio sacro* è il mantenimento degli Ordinari e degli Ordinariati, dei Seminari teologici, dei Canonici e delle persone in servizio delle parrocchie. Nei casi in cui le rendite contemplate al § 1 non raggiungessero la quantità dovuta secondo l'articolo X, supplirà lo Stato in conformità alle leggi in vigore circa gli onorari del Clero.

§ 3. Questo *Patrimonio sacro* sarà amministrato dal Consiglio dei Vescovi diocesani secondo gli Statuti redatti da loro stessi, e approvati dalla Santa Sede e dal Governo.

§ 4. Il medesimo Consiglio amministrerà i frutti delle rendite provenienti dal *Fondo generale cattolico di Religione* e dal *Fondo generale cattolico di Istruzione* che godono già di personalità giuridica e restano nello stato patrimoniale e giuridico attuale.

§ 5. Il *Patrimonio sacro* godrà della personalità giuridica conformemente al diritto comune del paese.

Art. XIV. – Le proprietà delle scuole, degli istituti di educazione e di beneficenza e di tutte le altre istituzioni pie di ciascuna diocesi, saranno amministrate dalle autorità diocesane e devolute al medesimo scopo previsto e voluto particolarmente da ciascuna fondazione, secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato.

Art. XV. – I diritti e gli obblighi di patronato di ogni categoria sono e restano aboliti senza alcuna indennità.

Gli edifici sacri, le case parrocchiali con le loro dipendenze, e tutti gli altri beni affetti dal patrono alla chiesa: *a*) se sono iscritti nei libri fondiari al nome delle persone giuridiche indicate nell'articolo IX, restano in loro piena proprietà; *b*) se sono iscritti al nome del patrono, restano in possesso della Chiesa in uso delle parrocchie rispettive. Qualora una parrocchia venisse canonicamente e legalmente a cessare di esistere, l'antico patrono, se sia questi lo Stato o una istituzione di Stato, potrà disporre di questi beni liberamente; se è un privato, gli edifici e beni sopra indicati restano in possessione e uso della Chiesa.

Art. XVI. – § 1. In ciascuna Diocesi il Seminario per la formazione del giovane clero sarà sotto la dipendenza esclusiva dell'Ordinario.

§ 2. I professori saranno cittadini rumeni, salvo le eccezioni ammesse di comune accordo fra la Santa Sede e il Governo Reale.

§ 3. Il programma degli studi sarà fissato dalla autorità ecclesiastica competente.

§ 4. Nei Seminari lo studio della lingua e storia patria sarà obbligatorio, secondo il programma stabilito dalla Conferenza dei Vescovi diocesani d'accordo col Ministero competente, in guisa da non impedire gli studi teologici e in maniera che sia compatibile col carattere religioso di questi Istituti; a tale effetto il Ministero riceverà cognizione del programma di cui al paragrafo precedente.

Art. XVII. – § 1. Gli Ordini e le Congregazioni religiose esistenti nel Regno dovranno avere il loro Provinciale e i loro membri, cittadini rumeni, domiciliati nel paese.

§ 2. Agli Ordini e Congregazioni religiose come tali, lo Stato riconosce la personalità giuridica, purchè adempiano le condizioni stabilite dalle leggi in vigore.

§ 3. Le rendite appartenenti agli Ordini e alle Congregazioni religiose dovranno essere distribuite secondo la volontà dei benefattori e secondo la natura e lo scopo dell'Istituto religioso.

§ 4. Nuovi Ordini e Congregazioni religiose potranno stabilirsi in Rumenia e quelli, che vi sono attualmente potranno aprire nuove case, soltanto con l'approvazione data d'accordo dalla Santa Sede e dal Governo rumeno.

Art. XVIII. – La Chiesa Cattolica ha il diritto di provvedere all'assistenza religiosa d'ogni genere, per i suoi fedeli, nell'armata, negli ospedali civili e militari, negli orfanotrofi, nei riformatorî e penitenziari, tenuto conto dei regolamenti dei relativi Istituti.

Art. XIX. – § 1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di creare e mantenere a proprie sue spese scuole primarie e secondarie, che saranno sotto la dipendenza degli Ordinari rispettivi e sotto la sorveglianza e controllo del Ministero della Istruzione Pubblica.

§ 2. Nelle stesse condizioni, essa potrà mantenere il numero attuale delle scuole normali.

§ 3. Tutte le scuole di Ordini e di Congregazioni religiose sono messe sotto la dipendenza dell'Ordinario del luogo; in conseguenza avranno anche il diritto di fissare la lingua di insegnamento (1).

§ 4. Tutte le scuole indicate ai paragrafi precedenti: avranno il diritto di « pubblicità » (2), secondo le modalità delle leggi in vigore.

Art. XX. – § 1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di dare l'istruzione religiosa agli alunni cattolici in tutte le scuole pubbliche e private del Regno; questa istruzione religiosa sarà loro data nella loro lingua materna.

§ 2. Nelle scuole secondarie dello Stato, frequentate in maggioranza da cattolici, l'insegnamento della religione sarà, impartito da maestri cattolici, sacerdoti o laici, nominati di comune accordo dall'Ordinario e dal Ministero della Pubblica Istruzione, e salariati dal Governo conformemente alle leggi in vigore.

§ 3. Nelle scuole primarie dello Stato, frequentate in maggioranza da cattolici, l'insegnamento della Religione cattolica sarà dato da un sacerdote designato dall'Ordinario, e in mancanza di sacerdoti, da un laico cattolico, che potrà pure essere il maestro della scuola, purchè sia riconosciuto capace dall'Ordinario.

(1) Secondo la corrispondenza anzidetta, ciò deve essere inteso con la clausola: « salvo le scuole che hanno attualmente, come lingua di insegnamento, la lingua rumena ».

(2) Intendi: pareggiamento alle scuole pubbliche dello Stato (in contrapposto alle scuole *private*).

§ 4. Se l'Ordinario informasse il Ministero, che il maestro di religione non è idoneo, pei motivi concernenti la dottrina e la moralità, il maestro (*) sarà obbligato a cessare immediatamente l'insegnamento (*), e si procederà a sostituirlo secndo i precedenti §§ 2 e 3.

§ 5. Nelle scuole di Stato il programma dell'insegnamento religioso pei cattolici sarà redatto dall'Ordinario e comunicato al Ministero competente.

§ 6. I testi scolastici (*) dovranno ugualmente essere approvati dall'Ordinario, il quale avrà pure il diritto di sorvegliare l'insegnamento (*) dato nelle suddette scuole.

Art. XXI. – I beni ecclesiastici situati in Rumenia, ma appartenenti a persone giuridiche ecclesiastiche o religiose aventi la loro sede fuori delle frontiere dello Stato rumeno, e viceversa, formeranno oggetto di Convenzione speciale.

Art. XXII. – Tutte le difficoltà o questioni che potranno sorgere circa la interpretazione del presente Concordato saranno risolte di comune accordo fra la Santa Sede e il Governo.

Art. XXIII. – Il presente Concordato entrerà in vigore immediatamente dopo lo scambio delle ratifiche tra la Santa Sede e il Regio Governo.

Le due Parti contraenti si riservano la facoltà di denunziare il presente Concordato con preavviso di sei mesi.

Art. XXIV. – Lo scambio delle ratifiche avrà luogo in Roma al più presto possibile.

Art. addizionale. – Nel termine di due mesi dopo la ratifica, sarà costituita una Commissione, di cui faranno parte un Delegato della Santa Sede e un altro del Governo, per procedere, con l'assistenza d'un Delegato dell'episcopato, alla delimitazione delle circoscrizioni ecclesiastiche, e alla verifica dei beni che formeranno il *Patrimonio sacro*, giusta l'articolo XII.

GIURISPRUDENZA CIVILE-ECCLESIASTICA

Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato. Regio decreto 28 febbraio 1930 n. 289. Numero di pubblicazione 611.

Art. 1. Per l'esercizio pubblico dei culti ammessi, nel Regno, i fedeli di ciascun culto possono avere un proprio tempio od oratorio.

L'apertura di un tempio od oratorio al culto deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'articolo 3 della legge, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti atti a provare che il tempio od oratorio è necessario per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed è fornito di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione.

(*) Secondo la corrispondenza anzidetta, e data l'eventualità prevista nel § 3, a questi punti va sottinteso « di religione ».

L'apertura è autorizzata con decreto Reale emanato su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l'interno.

Art. 2. I fedeli di un culto ammesso nel Regno possono, senza preventiva autorizzazione dell'autorità governativa, tenere negli edifici, aperti al culto a norma dell'articolo precedente, riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto, a condizione che la riunione sia presieduta od autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'articolo 3 della legge.

In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche.

Art. 3. I ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'articolo 3 della legge, possono pubblicare ed affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, senza particolare licenza dell'autorità di pubblica sicurezza e con esenzione da tasse.

Tali atti debbono essere sempre scritti in lingua italiana, salva la facoltà di aggiungere, accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue.

Art. 4. I ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'articolo 3 della legge, possono, senza alcuna ingerenza delle autorità civili, eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto.

Art. 5. I ministri dei culti ammessi nel Regno possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l'assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino.

L'autorizzazione è data da chi è preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di ritiro e deve indicare le modalità e le cautele con cui l'assistenza deve essere prestata.

Art. 6. I ministri dei culti ammessi nel Regno possono essere autorizzati a prestare l'assistenza religiosa agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qualvolta ne siano richiesti dagli internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica dei medesimi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti.

Art. 7. In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, i ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'articolo 3 della legge, possono essere dispensati dalla chiamata alle armi su attestazione del procuratore generale del Re presso la Corte d'appello il quale dichiari che l'opera loro è assolutamente indispensabile e insostituibile per l'assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.

Art. 8. In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, l'assistenza religiosa dei militari acattolici, da esercitarsi da ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'articolo 3 della legge, può essere autorizzata dall'autorità militare cui è stata affidata la suprema direzione delle operazioni belliche.

Alla stessa autorità spetta di stabilire le norme e le cautele con le quali tale assistenza può essere esercitata.

Art. 9. Gli studenti delle scuole teologiche, riconosciute dallo Stato, dei culti diversi dalla religione cattolica, o delle scuole rabbiniche, ugualmente riconosciute, possono in tempo di pace essere ammessi al beneficio del ritardo del servizio alle armi ai sensi degli articoli 98 e 100 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con Regio decreto 5 agosto 1927, n. 1437, per coloro che frequentano corsi di studi nelle scuole stesse equiparabili a quelli delle università o dell'ultimo anno delle scuole medie di grado superiore.

Art. 10. L'erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato può essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

La domanda è presentata all'Ufficio di culto presso la Procura generale della Corte d'appello e deve essere corredata dal testo dello statuto dell'ente da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini.

Con il decreto di erezione può stabilirsi che il legittimo rappresentante dell'ente sia cittadino italiano. In ogni caso, però, il legittimo rappresentante dell'ente deve avere il domicilio nel Regno.

Art. 11. Ove lo statuto di un istituto dei culti diversi dalla religione dello Stato non vi provveda, si deve nel decreto di erezione dell'istituto stesso in ente morale disporre circa le finalità alle quali saranno devoluti i beni dell'ente, in caso di estinzione del medesimo per qualsiasi causa.

Di regola devono essere preferite le finalità di istruzione, di educazione o di beneficenza a favore dei naturali del luogo in cui l'ente svolge la propria azione.

Art. 12. Relativamente agli atti compiuti nell'interesse di istituti. eretti in ente morale, dei culti ammessi nello Stato, il fine di culto è, a tutti gli effetti tributari,. equiparato a quello di beneficenza e di istruzione.

Art. 13. Oltre alle norme speciali stabilite nel decreto di erezione in ente morale, gli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato sono soggetti alla vigilanza ed alla tutela governativa.

Tutte le attribuzioni spettanti allo Stato sugli istituti sopra menzionati sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto e dagli organi dal medesimo dipendenti.

Art. 14. La vigilanza governativa di cui all'articolo precedente include la facoltà di ordinare visite ed ispezioni agli istituti indicati nell'articolo stesso.

Quando siano accertate, comunque, gravi irregolarità nell'amministrazione di tali istituti ovvero quando l'amministrazione non sia in grado di funzionare, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto può sciogliere l'amministrazione medesima e nominare un commissario governativo per la temporanea gestione.

Art. 15. In qualunque tempo, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, udito il Consiglio di Stato, può essere dichiarata la nullità di atti o deliberazioni degli istituti indicati nell'articolo 13, quando contengano violazioni di leggi o di regolamenti.

Art. 16. Gli istituti indicati nell'articolo 13 non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso.

La domanda è presentata all'Ufficio di culto presso la Procura generale della Corte d'appello, il quale, completata la istruttoria e sentito l'avviso del prefetto della Provincia, trasmette gli atti al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

L'autorizzazione è conceduta con Regio decreto su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Deve richiedersi il parere del Consiglio di Stato se si tratti di atti il cui oggetto abbia valore superiore alle 300,000 lire.

Art. 17. Nel caso che manchi l'autorizzazione di cui all'articolo precedente, gli acquisti e le accettazioni anche fatti per interposta persona sono nulli.

La dichiarazione di nullità può essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero o da chiunque vi abbia interesse.

Art. 18. Le domande intese ad ottenere, ai sensi dell'art. 2 della legge, l'autorizzazione governativa per gli atti e contratti costituenti alienazione di beni, debbono essere presentate dai legali rappresentanti degli istituti agli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello e dirette al ministro per la giustizia e gli affari di culto.

Fra gli atti o contratti, per i quali è necessaria l'autorizzazione governativa, si comprendono, oltre le alienazioni propriamente dette, le affrancazioni di censi e di canoni, i mutui, gli atterramenti di piante di alto fusto, le esazioni e gli impieghi di capitali, le locazioni ultranovennali di immobili, le liti, sia attive che passive, attinenti alla consistenza patrimoniale dell'istituto.

Art. 19. Il ministro per la giusizia e gli affari di culto provvede con proprio decreto concedendo o negando l'autorizzazione.

Deve essere sentito il Consiglio di Stato ogni qualvolta per motivate ragioni di urgenza o di evidente utilità si richiede la dispensa dai pubblici incanti per vendita di beni di un valore eccedente le lire 75,000, ovvero quando l'autorizzazione concerna vendita a pubblici incanti di beni o uno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 300,000, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di leggi o di sentenza passata in cosa giudicata.

Spetta agli Uffici di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello di provvedere in ordine alla domanda per l'autorizzazione di che trattasi, quando si riferisca a vendite o ad altri atti e contratti suindicati concernenti oggetto per un valore non superiore a lire 100,000, o non superiore alle lire 20,000 se si chiede la dispensa dai pubblici incanti.

Avverso le deliberazioni negative dell'Ufficio per gli affari di culto è ammesso il ricorso al ministro per la giustizia e gli affari di culto entro trenta giorni dalla notizia della deliberazione stessa.

Art. 20. L'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all'articolo 3 della legge, è chiesta con domanda diretta al ministro per la giustizia e gli affari di culto dal ministro di culto interessato.

La domanda è presentata all'Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re delle Corti d'appello e deve essere corredata dell'atto, in originale od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che la nomina stessa è avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene.

Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, già noto al Governo, debbono essere fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l'autorità ecclesiastica superiore da cui dipende.

(*Continua*).

RECENSIONI

ORESTE FERDINANDO TENCAJOLI: *Il Crocifisso di Giotto a Talamello nel Montefeltro*. Roma, Desclée e C. editori pontifici, 1930. Pag. 52 con 15 illustrazioni fuori testo, L. 6 —.

È un lavoro breve, ma completo e, interessante. Dapprima il solerte autore con una passeggiata panoramica, ci conduce da Talamello all'antico Santuario di Poggiolo, che per parecchi secoli fu dimora degli Agostiniani, e quivi, rievocando uomini e cose di quei tempi lontani, ci fa conoscere personaggi insigni del benemerito Ordine, quali il P. Matteo da Poggiolo, che nel 1359 insegnava nell'Università di Cambridge in Inghilterra e nel 1374 era provinciale di Romagna, e il Venerabile Mariano da Belvedere, morto in concetto di santo e sepolto in quello stesso Santuario.

Quindi ci riconduce nel Castello di Talamello, dove gli Agostiniani, senza completamente abbandonare Poggiolo, aprirono nel 1374, per opera del mentovato Padre Matteo, un altro Convento per sottrarsi alle molestie dei soldati che quasi continuamente dimoravano in quei dintorni.

Ciò premesso, l'autore, da pari suo, descrive il mirabile Crocifisso – che Adolfo Venturi, l'illustre storico dell'Arte Italiana, nel 1909 dichiarò una delle migliori cose di Giotto – dando risalto alle singole bellezze e destando nel lettore il desiderio di visitarlo, perchè le fotografie e le zincografie non offrono che una pallida idea della splendida pittura.

L'opuscolo sarà certamente letto con molto interesse dai cultori della storia dell'arte.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16